



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA**

* * *

Parere n. _____10_____ del ___20/08/2020___

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;">Offshore Ibleo Campi gas Argo e Cassiopea nella conferenza Concessione di coltivazione “d3 GC-AG”</p> <p style="text-align: center;">Prescrizione A.22 del D.M. 149 del 27/05/2014</p> <p>IDVIP5270</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">ENI S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il d.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;

-il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PREMESSO che:

-la Società ENI S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) in data 06/03/2020 con nota prot. 656 ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.22 impartita con il Decreto VIA D.M. 0000149 del 27/05/2014 relativo al progetto "Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea" da realizzarsi nei Comuni di Gela (CL)e Licata (AG);

-la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. MATTM/18887 del in data 11/03/2020;

-la Divisione con nota prot. MATTM/37446 in data 22/05/2020, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA/1616 in data 25/05/2020 ha trasmesso, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza alla prescrizione A.22, la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

PRESO ATTO che con nota prot. MATTM/52892 del 8/07/2020, acquisita al prot. CTVA/2145 del 9/07/2020, la Direzione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

RILEVATO che per il progetto in questione:

-con il decreto di compatibilità ambientale n 149 del 27/05/2014 è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto "Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea";

- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2015-0000207 del 23/06/2015 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.16 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014 - Progetto di monitoraggio per il controllo della subsidenza;
- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2016-0000032 del 05/02/2016 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.4 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014;
- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2016-0000089 del 16/03/2016 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.6 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014;
- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2019_0000019 del 28/01/2019 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.7 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014;
- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA_DEC_2019-0000105 del 28/03/2019 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.8 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014;
- con la Determina Direttoriale prot. n. DVA-DEC-2019-0000001 del 4/01/2019 è stato comunicato al Proponente l'esito sulla verifica di ottemperanza sulla prescrizione n. A.3 del Decreto VIA n. 149 del 27/05/2014;

RILEVATO che:

-il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alla prescrizione di competenza del MATTM così come disposto dalla Divisione con la nota sopraccitata prot. MATTM/37446 in data 22/05/2020:

- *Nota Tecnica a supporto della richiesta Prescrizione n. 22;*

RILEVATO che la prescrizione n. A.22 riporta:

- *“Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare uno studio finalizzato a verificare la fattibilità della reiniezione di CO2 per la riduzione delle depressioni generate dallo sfruttamento del giacimento. Tale studio dovrà verificare sia i vantaggi legati al contenimento della subsidenza, sia quelli legati alla cattura geologica di CO2 considerando anche la sostenibilità ambientale dell'approvvigionamento della CO2 stessa”;*

CONSIDERATO

che: *(riportare le considerazioni in merito ad ogni singolo argomento sollevato)*

- si è proceduto a quantificare le portate di anidride carbonica che potrebbero essere prodotte durante le fasi di estrazione e commercializzazione del gas, al fine di comprendere quanto sia ambientalmente sostenibile una re-iniezione all'interno del giacimento Argo-Cassiopea;
- si sono considerate le concentrazioni di anidride carbonica all'interno del gas che sarà estratto e prodotte, a livello impiantistico, durante le fasi di trattamento del gas;
- si è constatato che i quantitativi di anidride carbonica attesi all'interno del gas si attestano in percentuali pari allo 0.04%, corrispondente alla percentuale molecolare del valore di CO2 atteso all'interno della composizione del gas (Tabella 3.1, Nota Tecnica a supporto della prescrizione n. A.22);
- tale quantitativo (0,04%) è ampiamente al di sotto della specifica di vendita prevista da Snam Rete Gas (che richiede una concentrazione massima di CO2 nel gas di vendita non superiore al 3%), così

da non rendere necessario, prima della vendita, alcun trattamento preventivo di sequestro / addolcimento;

- qualora si volesse comunque separare e trattenere la CO₂ presente nel gas estratto, prima della sua immissione in rete Snam, si avrebbe un quantitativo giornaliero di anidride carbonica (Sm³/g = standard metri cubi giorno) pari a 1.700 Sm³/g (valore determinato moltiplicando il quantitativo molare di CO₂ presente nel Gas (pari a 0,0003999 mol, Tabella 3-1) per il quantitativo di gas prodotto in un giorno (allo stato attuale delle conoscenze stimato in 4,3 10⁶ Sm³/g);
- i quantitativi di anidride carbonica prodotti in fase di produzione, a seguito degli interventi di ottimizzazione del progetto risultano essere pressoché nulli, in quanto l'energia elettrica necessaria al funzionamento in condizioni normali degli impianti deriva unicamente dalla rete elettrica e non è prevista l'installazione di generatori elettrici dedicati né di compressori con motori primi a combustione interna (principali responsabili delle emissioni in atmosfera di CO₂ nell'assetto progettuale precedente);
- l'iniezione di CO₂ in corrispondenza dei campi di Argo e Cassiopea avrebbe effetti praticamente nulli sul contrasto della subsidenza indotta dalla produzione del campo (Allegato 3, studio di subsidenza Management Summary);

- che le risultanze dell'istruttoria indicano che:

i quantitativi di anidride carbonica prodotti in fase di produzione e commercializzazione del gas, sono esigui se non nulli, tanto che non si reputa conveniente una re-iniezione di CO₂ all'interno del giacimento e non si ritiene ambientalmente compatibile la ricerca di altre possibili fonti;

gli studi di simulazione per 6 differenti scenari di compressibilità (modello fluido-dinamico e geomeccanico) rilevano che l'iniezione di CO₂ non sarebbe efficace nel contrastare la subsidenza indotta dalla coltivazione (Allegato 3, studio di subsidenza Management Summary);

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.22 del D.M. 149 del 27/05/2014 relativo al progetto "Offshore Ibleo – Campi Argo e Cassiopea" così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot. MATTM/37446 in data 22/05/2020:

- **la prescrizione n. A.22 è ottemperata.**